GRESSONEY- LA - TRINITÉ



Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi e degli impianti pubblicitari

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 11.04.2022

INDICE

- Articolo 1 Pubblicità e Pubbliche Affissioni: definizioni
- **Articolo 2** Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali
- Articolo 3 Suddivisione del territorio comunale
- Articolo 4 Mezzi pubblicitari: definizioni
- **Articolo 5** Forme di pubblicità consentita
- **Articolo 6** Caratteristiche tecniche e criteri strutturali
- Articolo 7 Domanda di autorizzazione
- Articolo 8 Allegati alla domanda di autorizzazione
- Articolo 9 Rilascio dell'autorizzazione
- **Articolo 10** Esposizione di mezzi pubblicitari nelle aree soggette a vincolo di tutela paesistico ambientale
- Articolo 11 Insegne d'esercizio
- Articolo 12 Insegne frontali
- Articolo 13 Insegne a bandiera
- Articolo 14 Insegne a giorno
- **Articolo 15** Esposizione di insegne ed altri mezzi pubblicitarie nelle pertinenze di esercizio
- Articolo 16 Esposizione di insegne e di mezzi pubblicitari su edifici
- **Articolo 17** Pubblicità nelle vetrine e porte d'ingresso
- **Articolo 18** Vetrofanie e vetrografie
- Articolo 19 Tende
- Articolo 20 Targhe
- Articolo 21 Vetrinette e bacheche
- Articolo 22 Volantinaggio e distribuzione di oggettistica
- **Articolo 23** Frecce, preinsegne e cartelli di avviamento
- **Articolo 24** Collocamento in via continuativa di cartelli, di impianti di pubblicità e di altri mezzi pubblicitari
- Articolo 25 Impianti pubblicitari di servizio
- **Articolo 26** Pubblicità temporanea lungo o in vista delle strade
- Articolo 27 Cartello
- **Articolo 28** Striscione in sopraelevazione
- Articolo 29 Striscione su transenna
- **Articolo 30** Striscione eventi
- **Articolo 31** Striscione comprensori sciistici
- Articolo 32 Locandina
- Articolo 33 Bandiera

- Articolo 34 Segno orizzontale reclamistico
- Articolo 35 Totem
- Articolo 36 Telo pittorico
- Articolo 37 Pannello pubblicitario di cantiere
- Articolo 38 Pannello affittasi/vendesi
- Articolo 39 Impianto rimovibile delle attività artigianali e commerciali
- Articolo 40 Proiezione luminosa
- Articolo 41 Gonfiabile
- Articolo 42 Vetrina pubblicitaria
- Articolo 43 Schermo luminoso
- Articolo 44 Distanze entro i centri abitati
- Articolo 45 Installazioni pubblicitarie fuori dai centri abitati
- Articolo 46 Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato
- Articolo 47 Mezzi pubblicitari di eventi patrocinati dal Comune
- Articolo 48 Oneri relativi all'esposizione della pubblicità
- **Articolo 49** Manutenzione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 50 Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse
- Articolo 51 Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione
- **Articolo 52** Rimozione e sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione
- Articolo 53 Conservazione del materiale rimosso o sequestrato dal Comune
- Articolo 54 Sanzioni
- Articolo 55 Reclami
- Articolo 56 Adeguamento alle norme
- Articolo 57 Rinvio ad altre disposizioni
- Articolo 58 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Pubblicità e Pubbliche Affissioni: definizioni

- 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono disciplinate dal decreto legislativo n. 285/92, dal D.P.R. N. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente Regolamento.
- 2. Con pubblicità si intende la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, eseguita mediante insegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, striscioni e di altri mezzi similari, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.
- 3. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune o società concessionaria del servizio, negli appositi spazi ad essi riservati e disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 2 – Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali

1. La pubblicità e l'esposizione diretta di manifesti eseguite su spazi di proprietà comunale, o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, devono essere preventivamente autorizzate e comportano, il pagamento del canone unico patrimoniale, comprensivo dell'imposta di pubblicità e dell'eventuale canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 3 – Suddivisione del territorio comunale

1. Agli effetti del presente Regolamento, per definire le aree di competenza comunale viene usata, per brevità, la dizione "territorio comunale", intendendo con ciò il centro abitato e le strade, di proprietà comunale, ubicate fuori dai centri abitati.

Articolo 4 - Mezzi pubblicitari: definizioni

1) Insegne di esercizio

- a. È da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- b. Per pertinenze accessorie s'intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
- c. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in: bandiera orizzontale/ verticale - frontali- a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni commerciali e direzionali- su palina (insegna collocata su supporto proprio).
- d. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

2) Preinsegna

È da considerarsi "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o su entrambe le facce,

supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

3) Targa di esercizio

È da considerarsi targa d'esercizio la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.

4) Cartello

Si definisce cartello quel manufatto mono-bifacciale o trifacciale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

5) Manifesto

Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.

6) Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Si considerano striscione, locandina, stendardo e bandiera gli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidezza, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti alla stessa. Possono essere luminosi per luce indiretta.

7) Bacheche e vetrinette

Per bacheca s'intendono le vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.

8) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile

- a. Per Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta.
- b. La collocazione di tali impianti può essere prevista mediante individuazione di appositi piani e studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione comunale, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti.

9) Proiezioni Luminose

Si definiscono proiezioni luminose le immagini, le scritte, i simboli o comunque i fasci di luce creati da strumenti di proiezione e visibili in luoghi pubblici.

10) Impianto pubblicitario di servizio

Si definisce così qualsiasi manufatto avente scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate bus –pensiline –paline –transenne parapedonali- cestini - panchine - orologi) recanti uno spazio pubblicitario.

11) Impianto di pubblicità o propaganda

S'intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie sopra disciplinate.

CAPO II EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

Articolo 5 - Forme di pubblicità consentita

- 1. Nell'ambito del territorio comunale la pubblicità può essere attuata con l'esposizione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 4, nei limiti consentiti dal presente Regolamento e in osservanza delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le eventuali indicazioni /prescrizioni di altri enti competenti.
- 2. Il Comune di Gressoney-La-Trinité non autorizzerà forme di pubblicità non omogenee rispetto alle installazioni esistenti, al fine di uniformare le installazioni presenti sul territorio comunale e garantire maggior uniformità relativamente alle informazioni fornite e all'inserimento delle stesse nell'ambiente.
- 3. Le nuove installazione dovranno rispettare i criteri guida di seguito esposti che rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi di sicurezza, decoro, funzionalità e rispetto della normativa.

SICUREZZA

È necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione debbano conformarsi.

DECORO

Le norme indicate nel Regolamento devono garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama, tenendo conto dal punto di vista della scelta dei materiali, dei colori e dei contenuti, del contesto architettonico, paesaggistico e ambientale in cui dovranno essere inseriti.

FUNZIONALITÀ

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

RISPETTO DELLA NORMATIVA

I mezzi pubblicitari devono recepire integralmente la normativa vigente di riferimento, oltre che rispettare le norme previste nel presente Regolamento.

Articolo 6 – Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, deve rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati.

STRUTTURA

Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in cemento armato, ecc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti è condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La struttura e gli elementi che li costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

Gli impianti devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che li compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari e delle insegne deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali ed attraversamenti pedonali.

La distanza da rispettare nei pressi delle strade regionali e comunali per l'installazione dei mezzi pubblicitari è stabilita dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle Leggi n. 13/1989 e n. 104/1992.

FORMA E COLORI

Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

L'uso dei colori, del colore rosso e del colore verde, o di particolari abbinamenti cromatici tendenti al rosso o al verde, non deve generare confusione con la segnaletica stradale al fine di evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

ILLUMINAZIONE

Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico, per quello delle scariche accidentali e per la messa a terra; nonché devono essere conformi alle disposizioni espresse dalla Legge n. 46/1990, dal D.P.R. n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui alla Legge n. 46/1990.

Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento ed essere conformi a quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Gli impianti pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta non possono avere luce né intermittente né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

Articolo 7 - Domanda di autorizzazione

- 1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata tramite l'Organo competente per l'effettuazione e l'esposizione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 4 collocati in luoghi pubblici o visibili da tali luoghi, ed in aree private soggette a servitù di pubblico transito.
- 2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari che ricadono sia nel regime esonerativo d'imposta che nell'obbligatorietà dell'esposizione in forza di leggi e regolamenti. Le modalità sono quelle previste dal presente Regolamento.
- 3. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa. Tale istanza legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente fino al rilascio od al diniego del documento autorizzativo a suo nome.
- 4. Per la variazione o la sostituzione dei mezzi pubblicitari, o il rinnovo dell'autorizzazione che non comporta modifiche all'impianto o al messaggio pubblicitario, deve essere presentata apposita istanza tramite lo Sportello Unico degli Enti Locali.
- 5. Lo spostamento di mezzi pubblicitari già autorizzati, deve essere richiesto con apposita istanza tramite lo Sportello Unico degli Enti Locali.
- 6. Gli spostamenti di cui all'art. 58, comma 2, primo capoverso, del D.P.R. n. 495/92, saranno disposti d'ufficio, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione; in tal caso, il riposizionamento sarà subordinato a preventiva annotazione sul titolo autorizzativo già in possesso. Sono fatti salvi i diritti di terzi, da far valere nelle sedi previste.

Articolo 8 - Allegati alla domanda di autorizzazione

- 1. La domanda di autorizzazione deve contenere la seguente specifica documentazione:
 - a. documentazione fotografica, comprendente una o più foto a colori di formato minimo cm 15x10, che illustrino dettagliatamente il punto d'installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante;
 - b. n. 1 disegno in scala adeguata e quotata (1:50 o 1:100) della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada. Il disegno del prospetto non va presentato per la pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o porte d'ingresso, fatto salvo quanto eventualmente previsto negli specifici articoli, ad eccezione di quelle da esporre su edifici vincolati ai sensi delle disposizioni legislative in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
 - c. n. 1 disegno quotato della struttura di sostegno dei mezzi ortogonali alla strada, sia che essa venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando anche la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario. In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico;
 - d. n. 1 rappresentazione planimetrica in scala adeguata e quotata (1:50 o 1:100), quando i mezzi pubblicitari vengono installati in modo ortogonale alla strada o, seppur paralleli, non sono in aderenza ai fabbricati.
 - e. Sulla planimetria occorre specificare:
 - I. la proprietà dell'area (pubblica o privata);
 - II. l'esatto punto di collocazione dell'impianto;
 - III. la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;

- IV. l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e 50 metri dopo il punto in cui s'intende collocare il mezzo oggetto della domanda, indicandone le relative distanze;
- f. N. 1 "autodichiarazione", nella quale deve essere attestato che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dal costruttore o dall'installatore dell'impianto.
- 2. Per i mezzi pubblicitari da esporre in aree ed edifici vincolati la documentazione è specificata al successivo art.10.
- 3. Tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione, deve essere datata e firmata dal richiedente.
- 4. Qualora dalla documentazione presentata risultasse l'avvenuta installazione della pubblicità oggetto della domanda, si procederà all'automatica emissione dell'avviso di accertamento per il recupero coattivo dell'imposta di pubblicità ed alla contestazione delle violazioni regolamentari e di legge con l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 9 - Rilascio dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile del procedimento dello Sportello Unico degli Enti Locali, va custodita presso il luogo di esercizio, o presso la sede dell'intestatario dello stesso, ed esibito su richiesta del personale addetto ai controlli.
- 2. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullaosta od eventuale autorizzazione di altre autorità o enti.
- 3. Nell'atto autorizzativo è specificata la validità della stessa.
- 4. I mezzi pubblicitari considerati e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per le pubbliche affissioni e degli impianti per le affissioni dirette, sono classificati, in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:
 - 4.1. mezzi temporanei: appartengono a questa categoria i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità di durata limitata (massimo 90 giorni). L'esposizione di questi mezzi è ammessa durante:
 - _ il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. L'autorizzazione ha decorrenza a partire dal primo giorno di installazione fino al giorno della rimozione dei mezzi stessi;
 - _ il periodo di svolgimento delle vendite straordinarie, come espressamente indicato nelle autorizzazioni rilasciate dallo Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL);
 - _ il periodo di esposizione, non superiore a 90 giorni nell'anno solare, per tutti i mezzi pubblicitari non previsti nelle suddette fattispecie;
 - 4.2. mezzi permanenti: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari che, indipendentemente dalla tipologia della struttura impiegata, siano esposti per una durata superiore a 90 giorni. La validità dell'autorizzazione può essere al massimo di tre anni e può essere rinnovata alla scadenza.

Articolo 10 - Esposizione di mezzi pubblicitari nelle aree soggette a vincolo di tutela paesistico ambientale

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 3, del Codice della Strada, le domande relative all'esposizione continuativa di mezzi pubblicitari, nelle zone soggette a vincolo di tutela ambientale ai sensi delle disposizioni legislative in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, sono soggette al parere preventivo dell'esperto in materia di paesaggio comunale o del Dipartimento

- Soprintendenza per i Beni e le attività culturali a seconda del tipo di vincolo insistente sull'area o sull'edificio.
- 2. Alla domanda di cui all'art. 7 deve essere allegata richiesta di provvedimento paesistico.
- 3. La richiesta di cui al precedente comma 2, non va presentata per l'esposizione di adesivi e iscrizioni poste sulle vetrine, porte e finestre, di mezzi pubblicitari collocati all'interno delle vetrine.

Articolo 11 - Insegne d'esercizio

- 1. L'insegna è un manufatto, atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e/o un logotipo dell'attività. Il comma 1 dell'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada definisce l'insegna di esercizio come "scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta".
- 2. Le insegne, qualora contengano indicazioni o messaggi in lingua diversa dall'italiano o dal francese o dal tedesco, devono contenere analoga scritta in lingua italiana o francese.
- 3. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti possono essere conservati e oggetto di manutenzione ordinaria. Interventi di tipo diverso comportano l'adeguamento alle normative vigenti al momento della richiesta. Al variare del soggetto passivo ai fini dell'imposta di pubblicità gli impianti di cui al presente Capo, difformi dalle prescrizioni del Regolamento, devono essere adeguati alle prescrizioni tecniche ivi contenute.
- 4. Nei nuovi edifici la collocazione di insegne deve avvenire, di norma, nei predisposti sopraluce delle aperture. Insegne non luminose possono essere realizzate in lastre metalliche o lignee opportunamente verniciate e di dimensioni proporzionate da valutarsi di volta in volta dall'ufficio tecnico comunale.
- 5. In ogni caso le insegne non devono sbordare dai lati delle vetrine e non devono sovrapporsi ad elementi ornamentali del fronte dai quali devono essere opportunamente distanziate (esempio mensole dei balconi e modanature degli edifici).
- 6. Gli edifici integralmente destinati ad attività commerciale o artigianali possono contenere insegne anche diverse dalle indicazioni di cui sopra, ma previste e studiate all'interno di un progetto di insieme.
- 7. In alternativa, sono ammesse insegne rimovibili, da collocare nell'ambito di spazi appositamente progettati, in armonia con le proporzioni delle facciate interessate e con la loro composizione architettonica. Tali elementi possono avere una superficie massima di 80 x 120 cm. Le insegne di questo tipo devono essere rimosse alla chiusura giornaliera dell'attività, riconsegnando alla vista della comunità l'architettura pulita delle storiche facciate.
- 8. La dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, proporzionata alle misure della vetrina che la supporta, nonché conforme alle dimensioni imposte dal Codice della Strada.
- 9. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che vengano ritenuti idonei, compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti.

Articolo 12 – Insegne frontali

- 1. Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.
- 2. Di seguito si riportano le tipologie di impianti ammessi:

- murales, iscrizioni dipinte, trompe l'oeil, graffiti: trattasi di affreschi realizzati sia direttamente sulla parete sia su pannelli di materiale vario. Per le iscrizioni dipinte eseguite direttamente sulla parete è fondamentale tenere conto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insiste; se si trovano sul fronte dell'edificio devono limitarsi al livello del piano terreno. Sono ammessi su fronti ciechi solo se l'intervento coinvolge l'intero fronte;
- <u>plance</u>, <u>pannelli</u>: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, plexiglass;
- <u>lettere singole</u>: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio. In questo caso, per paramento esterno di un edificio si intende anche la vetrina.
- <u>cassonetto</u>: trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è appoggiata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Non sono ammessi ad andamento verticale.
- <u>bassorilievi, sculture, fregi, mosaici</u>: trattasi di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.

Articolo 13 - Insegne a bandiera

- 1. Le insegne a bandiera sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.
- 2. Le insegne a bandiera devono avere una altezza non inferiore a m. 2,50 dal marciapiede rialzato o dal sedime stradale. La distanza dal muro deve essere al massimo di m. 0,20. La dimensione dell'insegna deve essere al massimo di m. 0,50 \times 0,70.
- 3. Possono essere classificate in base alla Tipologia in:
 - <u>stendardi fissi, sculture, trafori</u>: trattasi di opere complesse realizzate in metallo o materiali diversi, possono avere le più svariate forme, anche traforate;
 - <u>plance</u>, <u>pannelli</u>: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, ceramica, plexiglass;
 - <u>lettere singole</u>: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico o in metallo. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.

Articolo 14 - Insegne a giorno

1. Le insegne a giorno sono strutture esterne all'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni. Trattasi di strutture parallelepipede costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Non deve aggettare sulla carreggiata. Il montante deve garantire sempre un passaggio libero ≥120 centimetri (vedi disegno 1), al fine di rispettare, tra l'altro, anche la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 15 – Esposizione di insegne ed altri mezzi pubblicitarie nelle pertinenze di esercizio

- 1. I cartelli, le insegne di esercizio e le altre forme pubblicitarie poste in aderenza alle pareti di edifici o nei fornici delle vetrine, ovvero collocati a bandiera, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportati e proporzionati ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale.
- 2. Quando nello stesso edificio sono presenti o previste più attività, la tipologia dell'insegna di esercizio deve essere proposta in modo unitario nel rispetto degli elementi che caratterizzano l'intera facciata.

- 3. Il colore, il materiale e la forma delle insegne di esercizio, deve costituire motivo di armonizzazione con il contesto urbano circostante e con i prospetti che le ospitano. L'Ente comunale, ha facoltà di imporre condizioni e limitazioni in merito al posizionamento e alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari da autorizzare.
- 4. Per il collocamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari di notevole ingombro, che possono quindi costituire una modifica dei prospetti e dei volumi degli edifici, il responsabile del procedimento, in caso di parere positivo, rilascia l'autorizzazione condizionata all'eventuale acquisizione della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della legge regionale 06.04.1998, n. 11 prima dell'installazione del manufatto. La medesima procedura è estesa anche alle insegne di esercizio e ai mezzi pubblicitari di notevole ingombro, sostenuti da strutture infisse a terra.
- 5. Sulle pareti di particolari edifici, può essere autorizzata l'esecuzione di pitture murali artistiche di grande formato, anche con contenuto commerciale, previo parere del membro esperto comunale.
- 6. Fuori e dentro i centri abitati, lungo o in vista delle strade, è assolutamente vietata l'installazione di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari luminosi a luce intermittente, con cambi di colore o comunque in movimento eccetto l'insegna a croce verde prevista per le farmacie.
- 7. Gli impianti di pubblicità a messaggio variabile collocati nei centri abitati, devono avere un periodo di variabilità non inferiore ad un minuto se posizionati in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli.
- 8. In caso di modifica dell'assetto viabilistico, gli impianti pubblicitari autorizzati, qualora vengano ad essere in contrasto con le norma del codice della strada verranno dislocati in posizione idonea a cura e spese dell'intestatario dell'autorizzazione.
- 9. I mezzi pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere un'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato e non devono, in ogni caso, provocare abbagliamento.
- 10. Le insegne di esercizio od altri messaggi pubblicitari diffusi con proiettori al laser, non devono in nessun modo riflettersi su spazi ed aree pubbliche.

Articolo 16 - Esposizione di insegne e di mezzi pubblicitari su edifici

- 1. L'esposizione di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari relativi all'attività svolta nell'esercizio, vanno di regola inseriti negli spazi appositamente progettati e concessi e, al solo piano terreno, nei sopraluce (purché non siano obbligatoriamente apribili a fini igienico-sanitari) e nelle aperture murarie, ad eccezione delle finestre.
- 2. Sui prospetti degli edifici a destinazione residenziale, od a parziale destinazione residenziale, è consentita l'esposizione di insegne di esercizio cui è possibile associare un marchio di modeste dimensioni, a condizione che esse non sormontino cornici, fasce o altri paramenti murari di pregio. Esse possono essere realizzate:
 - a. se di tipo non luminoso, mediante iscrizioni dipinte a parete, ovvero con plance, targhe e pannelli in lamiera verniciata, nonché con lettere singole applicate a muro o su pannello;
 - b. se di tipo luminoso, a lettere singole scatolate, sia con luce diretta che riflessa, ed a filo di neon.
- 3. Sulle pareti degli edifici, con esclusione di stipiti, poggioli e parapetti sono ammesse insegne di esercizio a bandiera; sulle pareti degli edifici e nelle pertinenze accessorie dei medesimi, il collocamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari bifacciali (a bandiera) è consentito nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 4. È derogabile il rispetto delle distanze minime ai sensi dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 285/92, e del presente regolamento, per la croce delle Farmacie, per le insegne dei generi di Monopolio e per l'individuazione di alberghi e garages aperti al pubblico.

Articolo 17 - Pubblicità nelle vetrine e porte d'ingresso

- 1. L'esposizione di mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio permanenti, collocati direttamente sui vetri o all'interno delle vetrine, non deve superare, unitariamente o nel complesso, il 25% della superficie di ogni vetrina o porta d'ingresso; misura elevabile al 100% in occasione e per la durata di saldi, vendite promozionali e liquidazioni, disciplinate dalla legge.
- 2. Le suddette percentuali di occupazione devono intendersi riferite alla sola superficie dello spazio a vetri e non alla dimensione dell'intero foro o cornice.
- 3. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati e composti in modo e con tecniche di esecuzione accuratamente studiate. Le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, in genere riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, devono essere collocati totalmente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, con esclusione quindi delle vetrine, porte d'ingresso e finestre, ad eccezione degli avvisi sindacali delle categorie commerciali.
- 4. In deroga a tale disposizione, la pubblicizzazione di manifestazioni ed eventi ritenuti di rilevante interesse pubblico, sia sotto il profilo culturale che sociale, e di quelli promossi o patrocinati dal Comune di Gressoney-La-Trinité, è consentita l'esposizione anche nelle vetrine e porte d'ingresso.
- 5. È soggetta ad autorizzazione anche la diffusione di messaggi, di qualunque natura, effettuata mediante visori o monitor collocati all'interno delle vetrine. E' altresì soggetto ad autorizzazione il supporto utilizzato dalle agenzie immobiliari, viaggi e similari, contenente i messaggi relativi alla loro attività.

Articolo 18 - Vetrofanie e vetrografie

- 1. Le vetrofanie sono adesivi applicati sulla vetrina. Le vetrografie (smerigliatura, incisione con acido, ecc..) possono essere realizzate direttamente sulla vetrina.
- 2. Le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate preferibilmente ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.
- 3. La collocazione di vetrine e vetrofanie, non necessita della preventiva autorizzazione paesaggistica.

Articolo 19 - Tende

- Per tenda si intende il manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizi commerciali, con tipologia a sbalzo o appoggiata, telescopica, dotata di scritte indicanti la tipologia di attività svolta, mediante tecniche pittoriche o per riporto di materiale tessile o simile, bidimensionale, comunque non con soluzioni rigide e tridimensionali.
- 2. Tali manufatti devono rispettare i criteri di corretto inserimento nell'ambiente con particolare riguardo all'edificio interessato.
- 3. Tecniche e materiali impiegati devono soddisfare i requisiti di decoro, curabilità, resistenza alle sollecitazioni e sicurezza.

Articolo 20 - Targhe

- 1. La targa è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale indicante professioni ed attività in genere.
- 2. La sua installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività. Nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all'interno di palazzi, le stesse devono essere collocate a lato della porta di accesso al palazzo.
- 3. Sono ammesse targhe metalliche o di materiale plastico di dimensioni massime cm 40 x 40 apposte su supporti e perfettamente allineate in senso, della stessa tipologia e materiale.

4. Nel caso di nuove costruzioni dove sono presenti destinazioni a terziario gli spazi incassati a lato dei portoni di ingresso dell'edificio dovranno essere previsti nell'iniziale progetto; le dimensioni e i materiali delle targhe devono essere quelle sopradescritte.

Articolo 21 - Vetrinette e bacheche

1. L'esposizione di piccole vetrinette/bacheche da collocare sulle facciate esterne di ristoranti, è consentita nella misura massima dell'ingombro totale è prevista in cm 40x50x5.

Articolo 22 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica

- 1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitata ambulantemente, da punti fissi, da automezzi in movimento e da aeromobili.
- 2. È consentito il collocamento di volantini di tipo commerciale, politico, sindacale, culturale, sportivo e religioso, o comunque a risvolto sociale, con la distribuzione a mano, purché di modeste dimensioni e, comunque, non superiori a quelle di un foglio formato A4.
- 3. È consentita, previa autorizzazione, la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

Articolo 23 – Frecce, preinsegne e cartelli di avviamento

- 1. È vietata l'installazione di frecce o altri segnali di avviamento alle attività commerciali, turistiche e professionali, al fine di non creare situazioni di affollamento visivo che generano un impatto negativo in rapporto sia al decoro ambientale che alla circolazione automobilistica. Tutte le preinsegne da posizionare nei pressi delle strade comunali o regionali dovranno essere installate su supporti esistenti, appositamente installati dal Comune, o potrà essere richiesta l'installazione di nuovi supporti, che dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli esistenti.
- 2. L'Ente comunale, con apposito atto, può autorizzare deroghe a quanto disposto nel presente articolo.
- 3. Per l'installazione della regolamentare segnaletica turistica e di territorio di cui all'art. 134 del D.P.R. n. 495/92, la specifica competenza resta riservata all'Ufficio tecnico comunale
- 4. Le preinsegne non devono oscurare la visibilità della segnaletica stradale verticale posizionata in loco.
- 5. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.
- 6. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.
- 7. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m.

- 8. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. $1,00 \times 0,20$ (formato piccolo) e superiori di m. $1,50 \times 0,30$ (formato grande), sulla base di quanto prescritto dalle Tabelle II 13 A e 13 B del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- 9. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, sono stabiliti nelle tabelle II.7, II.9, II.13 A, II 13 B che fanno parte integrante del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- 10. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità.
- 11. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

Articolo 24 – Collocamento in via continuativa di cartelli, di impianti di pubblicità e di altri mezzi pubblicitari

- 1. Nell'ambito del centro abitato non è autorizzata l'installazione di cartelli pubblicitari così come definiti all'art. 4 comma 4 del presente regolamento.
- 2. In deroga alle limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo, è consentita l'installazione di cartelli a soggetti titolari di convenzioni/concessioni con il Comune, esclusivamente sulle pareti degli edifici purché non presentino contrasto con valori architettonici, storici ed ambientali.
- 3. I cartelli e gli impianti di pubblicità posti a parete o installati sui tetti di edifici, devono avere una dimensione proporzionata, rispettivamente, ai prospetti o ai volumi dei fabbricati.
- 4. Per la variazione dei messaggi sui mezzi di pubblicità ubicati nei centri abitati, si applica la disposizione di cui all'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 495/92, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal citato regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- 5. In deroga alle vigenti disposizioni, i mezzi pubblicitari già in opera all'entrata in vigore del presente Regolamento possono essere mantenuti fino alla scadenza delle relative concessioni, convenzioni o contratti in corso di validità, e comunque non oltre il termine fissato dall'art. 234 del decreto legislativo N. 285/92.

Articolo 25 – Impianti pubblicitari di servizio

- 1. La pubblicità sugli impianti di servizio, di cui all'art. 4 commi 9 e 10, è autorizzabile nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.
- 2. Fino alla scadenza delle concessioni, convenzioni o contratti in corso di validità, la pubblicità apposta sugli impianti di servizio può essere mantenuta in deroga alle disposizioni del presente regolamento e comunque non oltre il termine ultimo fissato dall'art. 234 del decreto legislativo N. 285/92.

Articolo 26 - Pubblicità temporanea lungo o in vista delle strade

- 1. È vietata l'esposizione temporanea di locandine e cartelli di qualsiasi materiale costituiti, anche se usati per l'affissione di manifesti, collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, ed altri supporti destinati a scopi diversi. E' altresì vietata la collocazione su piante e pali della pubblica illuminazione. E' altresì vietata l'installazione di striscioni, cartelli o altro, reclamizzanti in via provvisoria promozioni commerciali, manifestazioni o spettacoli vari, quando vengono collocati su cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati.
- 2. È derogabile il rispetto delle distanze minime previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione per la pubblicità dei Circhi e dei Luna Park, che deve essere effettuata secondo le prescrizioni date di volta in volta dal responsabile del procedimento.
- 3. È consentita l'esposizione provvisoria di locandine o stendardi, anche riferiti ad iniziative commerciali, ancorati o sostenuti da idonee strutture autoportanti, senza

alcuna manomissione di suolo pubblico. Alla scadenza dell'autorizzazione le strutture devono essere tassativamente rimosse.

Lo spazio pubblicitario non può superare la superficie di 2 metri quadrati per facciata.

Il periodo di esposizione decorre dal settimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale cui si riferisce, e termina il giorno successivo alla scadenza dell'evento.

Il numero delle strutture pubblicitarie provvisorie da installare nell'ambito del territorio comunale al fine della tutela del decoro urbano non potrà superare rispettivamente il numero di 15 unità per la pubblicità relativa ai Circhi ed ai Luna Park e per le altre tipologie commerciali.

È fatto divieto di occupazione dei marciapiedi se lo spazio restante a disposizione per il transito dei pedoni risultasse di larghezza inferiore a metri 1,50.

Articolo 27 - Cartello

- 1. Si definisce cartello un elemento mono/bifacciale con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, di sagoma regolare (rettangolo o quadrato), ordinario. Può essere posizionato unicamente in occasione di spettacoli viaggianti quali Circhi, Luna Park e simili, e in occasione di manifestazioni culturali, istituzionali, espositive di particolare interesse generale, organizzate da Enti Pubblici Territoriali, con le seguenti modalità:
 - -opportunamente ancorato esclusivamente ai pali dell'illuminazione pubblica;
 - in numero non superiore a 8 mezzi mono/bifacciali recanti lo stesso messaggio e per lo stesso periodo;
 - il bordo inferiore del cartello deve essere ad una quota non inferiore a m. 2,20 rispetto al terreno o banchina stradale;
 - non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.
- 2. E' fatto assoluto divieto utilizzare alberi e impianti di segnaletica stradale come supporti.
- 3. La durata è limitata al periodo di svolgimento dell'evento, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Articolo 28 – Striscione in sopraelevazione

- 1. Si definisce striscione in sopraelevazione un elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, sostenuto unicamente da cavi, realizzato in tessuto, PVC o materiali similari, privo di rigidezza propria, posto in sopraelevazione di strade o Piazze, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
- 2. Deve essere collocato ad un'altezza minima di m. 5,10 da terra, così come previsto dall'art. 49 comma 5 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente.
- 3. E' vietato l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, agli alberi e agli elementi dell'edificio che non ne garantiscano la stabilità e la sicurezza.
- 4. La durata è limitata al periodo di svolgimento dell'evento, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

- 1. Si definisce striscione su transenna un Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali similari, privo di rigidezza propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
- 2. Questa tipologia di manufatto può essere utilizzata esclusivamente in occasione dello svolgimento di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, sportivo e filantropico, finalizzato alla promozione pubblicitaria anche di sponsor. Va collocato esclusivamente sui manufatti impiegati dagli organizzatori della manifestazione, quali gazebo, transenne e attrezzature simili. Deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente. E' vietato l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, agli alberi e ai pali della segnaletica stradale. Non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.
- 3. La durata è limitata al periodo di svolgimento dell'evento, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Articolo 30 - Striscione eventi

- 1. Si definisce striscione eventi un Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali similari, privo di rigidezza propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
- 2. Questa tipologia di manufatto può essere utilizzata esclusivamente in occasione dello svolgimento di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, sportivo e filantropico, finalizzato alla promozione pubblicitaria anche di sponsor. I manifesti vengono esposti su strutture in acciaio zincato o verniciato disposte a pianta triangolare (come da schema esemplificativo).
- 3. Deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente.
- 4. Non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali. Il manufatto dovrà essere posto ad una distanza dal confine stradale pari alla sua altezza.
- 5. Dimensioni consentite mq. 6 per ogni singolo striscione.
- 6. La durata è permanente per la struttura e temporanea per gli striscioni, limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, durante i 15 giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso.

Articolo 31 – Striscione comprensori sciistici

- 1. Si definisce striscione per comprensori sciistici un Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali similari, privo di rigidezza propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
- 2. Questa tipologia di manufatto può essere utilizzata in occasione dello svolgimento di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, sportivo e filantropico o finalizzato alla promozione pubblicitaria.
- 3. Deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente.
- 4. Lo striscione deve essere inserito unicamente all'interno della sagoma dell'edificio e avere una durata temporanea, legata al periodo stagionale.
- 5. L'esposizione di tali manufatti può avvenire esclusivamente sulle stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita.

Articolo 32 - Locandina

- 1. Si definisce locandina il mezzo pubblicitario, mono, ordinario, bidimensionale, privo di rigidezza propria, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
- 2. E' consentita l'esposizione di locandine esclusivamente sulle vetrine e/o all'interno dei locali aperti al pubblico. Sulle locandine deve essere posto un timbro dal Gestore dell'imposta di pubblicità, recante la data di scadenza entro la quale le

locandine stesse andranno rimosse e l'indicazione della categoria normale o speciale. Le locandine oltre il mezzo metro quadrato di superficie potranno essere affisse esclusivamente sugli impianti di Pubblica Affissione.

Articolo 33 - Bandiera

- Si definisce bandiera il mezzo pubblicitario, mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali similari, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
- 2. L'installazione di questo manufatto è ammessa:
 - a) in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza;
 - b) su aree private di pertinenza accessoria all'attività commerciale a cui si riferisce, percepibile da luoghi pubblici, per la promozione di beni o servizi per conto proprio. Potranno essere installati al massimo numero 5 (cinque) impianti.
- 3. La proiezione verticale della bandiera non deve ricadere sulla banchina stradale.
- 4. La superficie massima complessiva è fissata a 3 mq. a sviluppo verticale o orizzontale, mentre l'altezza massima del supporto è fissata in m. 8.

Articolo 34 - Segno orizzontale reclamistico

- 1. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 2. Deve essere realizzato con materiali antisdrucciolevoli, rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale.
- 3. L'installazione di questo manufatto è ammessa:
 - a) all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali:
 - b) sulle carreggiate stradali solo per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive. I segnali devono essere rimossi prima del ripristino della normale circolazione.

Articolo 35 - Totem

- 1. Si definisce totem un elemento polifacciale con idonea struttura di sostegno rigidamente vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, mediante esposizione diretta di elementi come manifesti o simili; può essere luminoso o ordinario.
- 2. L'installazione di questo manufatto è ammessa su aree private e di pertinenza accessoria all'attività commerciale a cui si riferisce, percepibile da luoghi pubblici, per la promozione di beni o servizi per conto proprio.
- 3. La superficie espositiva complessiva massima è pari a 5 mg.

Articolo 36 – Telo pittorico

- 1. Si definisce telo pittorico il mezzo bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura avente come elemento caratterizzante una grande superficie occupante, ad esempio, tutta la superficie di ponteggi ed a questi opportunamente ancorato.
- 2. Deve riportare il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico o colorazione monocromatica. L'eventuale messaggio pubblicitario va inserito organicamente nella gigantografia e deve essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto. Tale messaggio può contenere loghi o marchi delle ditte o dei materiali inerenti il cantiere, pubblicità inerenti la vendita degli immobili riferiti al cantiere stesso, nonché eventuali sponsor. Per

- sponsor si intende un soggetto terzo che ha contribuito economicamente all'opera e che, come, tale può pubblicizzare la propria immagine.
- 3. Il messaggio pubblicitario può occupare al massimo il 20% della superficie totale.
- 4. La durata ammessa è corrispondente alla durata del titolo abilitativo edilizio.

Articolo 37 - Pannello pubblicitario di cantiere

- 1. Si definisce pannello pubblicitario di cantiere un manufatto bidimensionale, monofacciale, ordinario, vincolato a parete o a idonea struttura di sostegno sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni.
- 2. Possono essere pubblicizzati solo ed esclusivamente le ditte e i materiali inerenti il cantiere, nonché l'attività di vendita degli immobili riferiti al cantiere specifico.
- 3. Deve essere distinti dalle tabelle di cantiere la cui esposizione è obbligatoria per legge. La superficie complessiva massima è pari a 6 mg.
- 4. La durata ammessa è corrispondente alla durata del titolo abilitativo edilizio.

Articolo 38 - Pannello affittasi/vendesi

- 1. Si definisce pannello affittasi/vendesi un manufatto bidimensionale, monofacciale, ordinario, vincolato a parete o a idonea struttura di sostegno, sui fabbricati con immobili in vendita o in affitto.
- 2. Possono essere installati sull'immobile oggetto del cartello o nella proprietà ove insiste il fabbricato.
- 3. Devono avere sagoma regolare (rettangolo o quadrato) di superficie complessiva massima pari a 1 mq.

Articolo 39 - Impianto rimovibile delle attività artigianali e commerciali

- 1. Tra gli impianti rimovibili è possibile installare su cavalletto, con elemento pubblicitario verticale, con menu o espositore.
- 2. Il manufatto deve essere adeguatamente ancorato al suolo tramite idonei contrappesi, fioriere, ecc., ma deve anche essere facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti. In caso di precipitazioni nevose o di eventi tali da rendere necessarie operazioni di pulizia o di manutenzione della sede stradale, qualora venisse compromesso il transito dei mezzi di soccorso ed ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario, il manufatto deve essere immediatamente rimosso.
- 3. Il manufatto va rimosso anche in occasione dello svolgimento di competizioni sportive ed altre Manifestazioni e per altre conflittualità oggettive derivanti dalla presenza di altre occupazioni. Il manufatto non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni, delle persone con ridotta capacità motoria e al transito dei veicoli autorizzati. Deve essere posizionato in maniera tale da non arrecare disagio o disturbo alle altre attività artigianali, commerciali o esercizi pubblici presenti in loco.
- 4. Alla chiusura giornaliera dell'attività, l'impianto va collocato all'interno dell'attività stessa.

Articolo 40 - Proiezione luminosa

- 1. Si definisce proiezione luminosa l'immagine, scritta, simbolo o fascio di luce creati da strumenti di proiezione, visibili in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.
- 2. E' ammessa in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Articolo 41 - Gonfiabile

1. Si definisce gonfiabile il mezzo pubblicitario gonfiabile, saldamente ancorato a terra, anche con possibilità di attraversamento, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

2. E' ammesso in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Articolo 42 - Vetrina pubblicitaria

- 1. Si definisce vetrina pubblicitaria l'esposizione di cartelli o altri impianti pubblicitari all'interno di una vetrina che abbiano relazione con l'attività stessa.
- 2. La pubblicità in vetrina, quando effettuata per vendite straordinarie, deve essere effettuata come espressamente indicato nelle autorizzazioni rilasciate dallo Sportello Unico degli Enti Locali.

Articolo 43 - Schermo luminoso

- 1. Si definisce schermo luminoso un visore posizionato in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili
- 2. L'installazione di questo manufatto è ammessa:
 - a) all'interno o in prossimità di un'attività commerciale, finalizzato sia alla pubblicità per conto proprio dell'attività o dei prodotti venduti e dei servizi prestati, che alla pubblicità per conto terzi, a condizione, per quest'ultimo, che non sia aderente alla vetrina;
 - b) in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

Articolo 44 - Distanze entro i centri abitati

- 1. Per le insegne di esercizio poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli, la distanza del lato aggettante dalla carreggiata è stabilita in 1,5 metri, mentre per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari il limite è fissato in 2 metri. Nei centri abitati è derogabile il rispetto delle suddette distanze, nei casi previsti dall'art. 51, comma 2, ultimo capoverso, del D.P.R. n. 495/92.
- 2. Le insegne di esercizio poste in modo parallelo alla marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati, devono rispettare 1,5 metri di distanza dalla carreggiata.
- 3. Le insegne di esercizio a bandiera collocate in aderenza ai fabbricati e poste in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli, sono comunque autorizzabili purché sia rispettato il limite di 1 metro di distanza dalla carreggiata.
- 4. Le insegne di esercizio collocate in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti, non sono soggette a limiti di distanza dalla carreggiata anche se in prossimità di intersezioni stradali.
- 5. Nelle zone consentite, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli e in aderenza ai fabbricati, o comunque posti ad almeno due metri dalla carreggiata, devono essere installati nel rispetto anche delle distanze dalle intersezioni, così come previsto dall'art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 45 - Installazioni pubblicitarie fuori dai centri abitati

1. Fuori dai centri abitati, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono rispettare i limiti imposti dall'Ente gestore della strada.

Articolo 46 - Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato

- 1. Per gli impianti pubblicitari installati dentro il centro abitato, ai sensi dell'art.48/1 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, si osservano le dimensioni stabilite nel presente articolo del Regolamento.
- 2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 2 ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza dei fabbricati, che possono raggiungere la superficie di mq 4; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede

- l'attività sia superiore a 100 mq è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie della facciata.
- 3. La superficie dei cartelli, delle insegne o degli altri mezzi pubblicitari viene calcolata nel seguente modo:
 - a nel caso di lettere singole scatolate si somma la superficie di ciascuna lettera;
 - b nel caso di iscrizione su pannello si calcola la superficie dell'intero pannello;
 - c nel caso di impianti pubblicitari posti sulle sommità degli edifici la superficie viene calcolata comprendendo anche la porzione visibile della struttura portante del pannello.
- 4. Deroghe alle limitazioni di cui al precedente comma 2 possono essere previste per gli impianti pubblicitari oggetto di specifiche convenzioni con il Comune per grandi impianti installati su edifici pubblici/privati, che dovranno essere di volta in volta approvate dalla Giunta comunale.

Articolo 47 – Mezzi pubblicitari di eventi patrocinati dal Comune

- 1. Gli organizzatori degli eventi e manifestazioni patrocinati dal Comune devono richiedere autorizzazione all'Organo competente idonea documentazione con l'esplicitazione e l'indicazione dei mezzi pubblicitari temporanei che verranno installati, che dovranno comunque essere conformi a livello di dimensioni, colori, forma, posizionamento a quanto indicato nei precedenti articoli e alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento.
- 2. I mezzi pubblicitari relativi a eventi e manifestazioni patrocinati dal Comune, sono soggetti alle riduzioni/esenzioni stabilite con specifico atto dell'organo comunale competente.

Articolo 48 - Oneri relativi all'esposizione della pubblicità

- 1. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente a cura del quale devono essere esequiti.
- 2. Sono pure ad esclusivo e totale carico del richiedente tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti e delle aree interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.
- 3. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
- 4. In caso di installazione di impianti, mezzi e forme pubblicitarie disciplinate dal presente regolamento su aree pubbliche, è facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere il versamento di una cauzione a garanzia del ripristino dell'area interessata. La cauzione sarà determinata sulla base della tipologia dell'impianto, della superficie e delle caratteristiche dell'area di collocazione del manufatto.

Articolo 49 – Manutenzione dei mezzi pubblicitari

1. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari, effettuando tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento.

Articolo 50 - Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato 30 giorni prima. Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca

- l'inizio o il proseguimento di lavori, e in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposita ordinanza.
- 2. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
- 3. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 51 - Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione

- Alla scadenza dell'autorizzazione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del soggetto interessato. Qualora non si ottemperi a quest'obbligo, vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando tutte le spese sostenute per la rimozione.
- 2. Per la conservazione del materiale rimosso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, commi 3 e 4, del decreto legislativo N. 507/93 e dei successivi articoli del presente Regolamento.

Articolo 52 – Rimozione e sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione

- 1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, dal presente Regolamento o dal decreto legislativo n. 507/93.
- 2. E' vietato inoltre effettuare affissioni dirette in contrasto con le norme del presente Regolamento o del decreto legislativo n. 507/93.
- 3. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale di accertamento il termine di 15 giorni entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio, addebitando agli interessati le spese sostenute. Dell'avvenuta rimozione viene redatto verbale da notificare all'interessato.
- 4. La procedura di cui al comma 3 dovrà essere altresì adottata nel caso di mezzi pubblicitari realizzati o posizionati in difformità dall'autorizzazione, ovvero in caso di cattivo stato di conservazione o manutenzione. Nel caso in cui il manufatto pubblicitario, per la sua collocazione o stato d'uso, possa essere di pregiudizio alla pubblica incolumità, la rimozione potrà avvenire immediatamente.
- 5. E' in ogni caso applicabile la rimozione immediata degli impianti abusivi prevista dall'art.23/13 quater del D.lgs. n° 285/92.
- 6. I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.
- 7. Indipendentemente dalle procedure di rimozione e sanzionatorie, il Comune, o il concessionario del servizio, potranno attivare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, nonché la rimozione delle affissioni abusive.

Articolo 53 – Conservazione del materiale rimosso o sequestrato dal Comune

- 1. Il materiale rimosso coattivamente dal Comune, eventualmente sequestrato, può essere ritirato dagli interessati previo rimborso delle spese sostenute dal Comune stesso per la rimozione e per la custodia, nonché di altri eventuali costi affrontati dal Comune per qualunque altra causa.
- 2. In caso di mancato ritiro nel termine stabilito il materiale rimosso, dopo le procedure del caso, viene conferito a discarica per la sua distruzione.
- 3. In relazione a quanto previsto nel precedente comma, resta impregiudicato per il Comune il diritto a rivalersi se il rimborso non è stato effettuato entro il termine

previsto; si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 Gennaio 1988 nº43.

CAPO III SANZIONI E RECLAMI

Articolo 54 - Sanzioni

1. Per l'inosservanza alle norme del presente Regolamento, non già previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e quelle dell'art. 7 bis del decreto legislativo 267/2000.

Articolo 55 - Reclami

- 1. Gli eventuali reclami inerenti allo svolgimento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, devono essere presentati per iscritto nel giorno stesso in cui si rilevano le presunte irregolarità, per dar modo all'Ufficio di effettuare i necessari accertamenti.
- 2. Non si tiene conto di rilievi presentati dopo la scadenza dell'affissione o della pubblicità.
- 3. Il Comune, ha l'obbligo di dare motivata risposta al reclamante entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 56 - Adeguamento alle norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non è più consentito il mantenimento di insegne e di altri mezzi pubblicitari non conformi alle norme in esso contenute ed a quelle previste dal Codice della Strada. Per le insegne e gli altri mezzi pubblicitari non autorizzati ma iscritti a ruolo, si dovrà, entro il medesimo termine, richiedere la necessaria autorizzazione amministrativa.

Tali disposizioni hanno validità anche per le insegne ed altri mezzi pubblicitari collocati in aree e su edifici vincolati, purché provvisti dei decreti e pareri ai sensi delle disposizioni legislative in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Eventuali variazioni del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato o della posizione fiscale iscritta a ruolo, possono essere consentite dietro presentazione della prevista istanza.

Articolo 57 - Rinvio ad altre disposizioni

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Capo I° del decreto legislativo N. 507/93 nonché le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. Costituiscono norme di rinvio del presente Regolamento:
 - Legge Regionale 31 maggio 1956, n. 1 "Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio."
 - Legge Regionale 10 giugno 1983, n. 56 "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali."
 - Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti."
 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
 - Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria."
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada."
 - Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale."

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti."
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada."
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."
- Legge regionale 31 maggio 1956, n. 1, dalla legge regionale 10 giugno 1986, n. 56 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 49, art. 153;
- Legge Regionale n. 26 del 20.11.2006 e Delibera di Giunta n. 1243 del 11.05.2007.
- Regolamento comunale edilizio
- Piano Regolatore Generale Comunale e relative Norme tecniche di Attuazione
- Deliberazioni di determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e loro successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 58 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della sua deliberazione di approvazione.